

MN 15 52013/1

Associazione di volontariato

"AUXILIA - ODV"

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e sede) - È costituita in Mantova l'Organizzazione di Volontariato denominata "AUXILIA - ODV", di seguito chiamata associazione. L'associazione ha sede legale nel Comune di Mantova, via Ilaria Alpi 12. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata, in via eccezionale, dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia nella prima Assemblea dei soci convocata.

Art. 2 (Statuto) - L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della **Legge n. 266 dell'11 agosto 1991**, all'atto della costituzione dell'Associazione, e del **D. Lgs. 117/2017**. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 (Finalità) - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:

- a) proteggere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nella salvaguardia dei propri interessi e nella tutela dei propri diritti mediante l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno di cui all'art. 404 ess. del Codice Civile
- b) assicurare alla persona che necessita di protezione giuridica l'assistenza, temporanea o permanente, di un Amministratore di Sostegno che basi la propria azione sui valori della solidarietà umana, della responsabilità sociale, della relazione personale rispettando il più possibile la volontà della persona fragile.

Auxilia si identifica come "luogo" capace di generare incontri e relazioni tra persone che necessitano di protezione giuridica e persone disposte ad offrire loro assistenza come Amministratore di Sostegno in nome della comune e solidale appartenenza alla stessa comunità umana e sociale. Auxilia si configura pertanto come associazione di volontariato a cui aderiscono persone fisiche e persone giuridiche che condividono il fine e la missione dell'organizzazione.

Art 4 (Attività di interesse generale) – L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via esclusiva, l'attività di interesse generale rappresentata **dalla lettera w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017**: "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

In particolare l'associazione si propone di

- a) promuovere, sostenere, coordinare l'impegno degli Amministratori di Sostegno mediante l'attivazione di specifici servizi a loro destinati, di sportelli territoriali, di convenzioni, protocolli e accordi che ne facilitino e valorizzano l'attività e il compito
- b) collaborare con il Giudice Tutelare per la nomina e il supporto quotidiano degli Amministratori di Sostegno
- c) valorizzare al suo interno modalità e articolazioni in vista dell'eventuale assunzione diretta di incarichi di Amministrazione di Sostegno, ai sensi dell'art. 408 C.C.
- d) supportare e incoraggiare l'opera di sostegno giornaliero che viene svolto,

nella vita domestica, dai familiari dei beneficiari

- e) organizzare corsi di formazione per i nuovi Amministratori di Sostegno
attivare iniziative formative e informative rivolte agli operatori e ai cittadini, realizzare incontri con l'intera cittadinanza, per diffondere la conoscenza capillare dell'Amministrazione di Sostegno
- f) porre in essere attività editoriali, pubblicitarie e di divulgazione di iniziative rivolte alla valorizzazione dei contenuti della Legge n. 6/2004, realizzare documentazioni comparative delle esperienze in atto
- g) promuovere convegni, incontri di studio, occasioni di confronto con le istituzioni locali e nazionali, nell'ottica di un continuo miglioramento dell'applicazione dell'Amministrazione di sostegno
- h) svolgere attività di monitoraggio e di ricerca in relazione all'istituto e alla pratica dell'Amministrazione di Sostegno e della protezione giuridica in territorio lombardo e, in particolare, nel territorio mantovano
- i) collaborare nelle forme idonee con professionisti, relatori, esperti o altro personale specializzato e non, anche estraneo all'Associazione, per il conseguimento degli obiettivi statutari

L'Associazione potrà inoltre:

- erogare borse lavoro per i partecipanti alle attività organizzate dall'associazione;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione
- aderire ad altre Associazioni aventi oggetto analogo al proprio
- inoltrare richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

Art. 5 (Ammissione) - Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore che ne condividono le finalità e che, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dalla data in cui perviene la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione e iscrivere il nome del richiedente nell'apposito libro dei soci, o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. Ricevuta la comunicazione di rigetto, l'interessato ha sessanta giorni di tempo per chiedere che si pronunci in merito l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 6 (Diritti e doveri degli aderenti) - L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha il diritto di: votare per l'elezione degli organi sociali e presentare la propria candidatura agli stessi; esprimere il proprio voto in Assemblea; essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto al Segretario che provvede tempestivamente. Ciascun socio ha il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività

per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 7 (Perdita della qualifica di socio) – La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione. Può essere escluso dall'associazione l'aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8 (Ordinamento dell'Associazione) - L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono soci; da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 9 (Assemblea) – L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Art. 10 (Competenze dell'Assemblea) – L'Assemblea: **a)** nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci; **b)** nomina e revoca, qualora si realizzino le condizioni determinate dall'art. 30 e dall'art. 31 del D.Lgs.

117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; **c)** determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, approva il bilancio preventivo e indica l'ammontare della quota sociale annua; **d)** approva il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta; **e)** delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge; **f)** delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione e sui provvedimenti di esclusione del socio garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio; **g)** delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; **h)** approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; **i)** delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; **l)** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 (modalità di voto in Assemblea) – L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. I voti sono palesi tranne quando riguardano le persone, nel qual caso si procede a votazione segreta. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 12 (Convocazione dell'Assemblea) – L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale

annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo. In altri casi l'Assemblea si riunisce per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.

Art. 13 (Validità dell'Assemblea) - L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 14 (Validità dell'Assemblea in caso di modifica dello statuto, scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione) - In caso di modifica dello statuto, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 15 (Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde

direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 16 (Competenze del Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo: a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo; b) approva o rigetta le domande di ammissione; c) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci.

Art. 17 (Funzionamento del Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 18 (Il Presidente) – Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione

del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 19 (Il Vicepresidente) – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. È responsabile della contabilità, del conto corrente e della cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

Art. 20 (Il Segretario) – Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Art. 21 (Libri sociali) – Sono libri sociali dell'Associazione: **a)** il libro dei soci contenente l'elenco dei soci dell'Associazione; **b)** il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea; **c)** il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo; **e)** il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione. I libri devono tenuti in forma cartacea rilegata. Il libro dei soci deve essere aggiornato annualmente dopo lo scadere del termine stabilito dall'Assemblea per il pagamento della quota sociale. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i

risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 (Risorse economiche) – Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate: **a)** quote sociali; **b)** contributi pubblici e privati; **c)** donazioni e lasciti testamentari; **d)** rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; **e)** gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata **f)** altre entrate espressamente previste dalla legge per le Organizzazioni di Volontariato. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 23 (Scritture contabili) – Il Consiglio Direttivo, salvo altra disposizione di legge, registra le entrate e le uscite economiche mediante una prima nota di cassa, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, anche mediante strumenti informatici, tenuta in modo ordinato e veritiero. Ogni singola entrata e ogni singola uscita economica devono essere adeguatamente giustificate da valide pezze giustificative che devono essere archiviate in modo da assicurarne la fruibilità in caso di controllo. Il Consiglio Direttivo si assicura che vi sia esatta corrispondenza tra le voci riportate nella prima nota di cassa e le pezze giustificative archiviate.

Art. 24 (Esercizio sociale) – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo, redatto nelle forme prescritte dal decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato

dall'Assemblea ordinaria entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 25 (Bilancio preventivo) – Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di marzo di ogni anno. Il bilancio preventivo deve contenere l'ammontare della quota sociale annua che deve essere approvata con specifico voto da parte dell'Assemblea dei soci la quale ne determina anche i tempi e le modalità di pagamento da parte dei soci. Il bilancio preventivo deve essere redatto secondo il modello in uso per il bilancio consuntivo al fine di favorirne la confrontabilità. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato un programma delle attività per l'anno di riferimento.

Art. 26 (Divieto di distribuzione degli utili) – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27 (Assicurazione dei volontari) – Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio) – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29 (Disposizioni finali) – Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Reg. il 03/12/20 al n. 2196
456 T bolio €
109 T ver. €
..... €
109 T loc. €
731 T int. €
104 T Ter. €
649 T Tras. €
737 Cat. €
Totale €

[Signature]
Vice Bollicio



